

# COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino

## **REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2005)

## INDICE

INDICE.....	2
TITOLO I Disposizioni attuative del Comitato .....	3
Art. 1 Principi generali.....	3
Art. 2 Istituzioni e finalità .....	3
Art. 3 Risorse economiche.....	3
Art.4 Rapporti Amministrazione – Comitato .....	3
Art. 5 Composizione.....	4
Art. 6 Coinvolgimento.....	4
Art. 7 Norma transitoria.....	4
Art. 8 Durata Comitato per i Gemellaggi .....	4
Art. 9 Cause di decadenza.....	4
Art. 10 Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato per i Gemellaggi .....	5
Art. 11 Validità delle sedute del Comitato per i Gemellaggi .....	5
Art. 12 Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi.....	5
Art. 13 Luoghi di riunione .....	5
TITOLO II Disposizione per le attività di relazione .....	5
Art. 14 Libero interscambio .....	5
Art. 15 Ospitalità Comitato gemellati.....	6
Art. 16 Spese di soggiorno.....	6

# **TITOLO I**

## **Disposizioni attuative del Comitato**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città affini di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del Mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra le culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

### **Art. 2**

#### **Istituzioni e finalità**

1. È istituito nel Comune di Airasca il Comitato per i Gemellaggi, come previsto dalla deliberazione consiliare n° 51 del 8/10/2004 col compito di:
  - a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Airasca con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
  - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, sociale, sportivo, culturale, ecc..
2. Il Comitato non ha scopo di lucro

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui agli artt. 1 e 2, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, sulla base del programma delle iniziative, concordato con il Comitato per i Gemellaggi, in tempo utile per il relativo inserimento nel Bilancio Comunale e comunque non oltre il 15 novembre.

### **Art.4**

#### **Rapporti Amministrazione – Comitato**

1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.
2. Il Comitato per i Gemellaggi, in quanto organismo propositivo, consultivo, partecipativo dell'Amministrazione Comunale, dovrà operare in maniera aperta alle diverse proposte e posizioni provenienti dalle variegate componenti che in esse si riconoscono.

## **Art. 5 Composizione**

1. L'adesione al Comitato è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Airasca.
2. Il Comitato risulta così composto:
  - a) il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
  - b) due componenti rappresentanti il gruppo consiliare di maggioranza ed uno rappresentante ciascun gruppo consiliare di minoranza;
  - c) due rappresentanti i Commercianti di Airasca;
  - d) un rappresentante l'Istituto Comprensivo di Airasca;
  - e) i cittadini proponenti il gemellaggio;
  - f) un rappresentante per ogni associazione di Airasca.
3. Entro 20 giorni dalla pubblicazione di questa delibera dovranno essere nominati i componenti del Comitato per i Gemellaggi.

## **Art. 6 Coinvolgimento**

1. Il Presidente del Comitato ha facoltà di invitare i cittadini che, per la loro formazione, lo possano coadiuvare per la gestione delle iniziative.

## **Art. 7 Norma transitoria**

1. La composizione del Comitato può essere variata su richiesta della maggioranza dei componenti del medesimo.

## **Art. 8 Durata Comitato per i Gemellaggi**

1. Il mandato dei componenti del Comitato per i gemellaggi termina quando decade l'Amministrazione Comunale e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Il Comitato eleggerà tra i suoi membri:
  - a) un Vice-Presidente;
  - b) un segretario.

## **Art. 9 Cause di decadenza**

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi avverrà:
  - a) per dimissioni;
  - b) per assenze ingiustificate e reiterate ( più di tre consecutive).

**Art. 10**  
**Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato per i Gemellaggi**

1. L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma concernente l'anno successivo ed entro il 30 maggio per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri del Comitato.
3. Tutte le sedute sono pubbliche e chiunque potrà partecipare per eventuali proposte che saranno esaminate esclusivamente dal Comitato

**Art. 11**  
**Validità delle sedute del Comitato per i Gemellaggi**

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza del 50% più 1 dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 12**  
**Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi**

1. Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con relativo ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni.
2. Tutte le decisioni, in seno al collegio, saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nella eventualità di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 13**  
**Luoghi di riunione**

1. Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Di ogni seduta il Segretario redigerà un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale sarà depositato in Municipio presso l'ufficio competente. Il comitato potrà disporre di tutto quanto necessario per svolgere le sue attività.

**TITOLO II**  
**Disposizione per le attività di relazione**

**Art. 14**  
**Libero interscambio**

1. Il Comitato per i Gemellaggi rappresenta la base e l'opportunità di conoscenza della vita quotidiana dei cittadini di altri paesi europei ed extra europei, di parlare con loro e

scambiarsi esperienze, sviluppare progetti comuni su aspetti di interesse comune come l'integrazione locale, l'ambiente, lo sviluppo economico e le differenze culturali e pertanto sensibilizza e favorisce il libero interscambio anche di soli individui o famiglie.

**Art. 15**  
**Ospitalità Comitato gemellati**

1. Sarà compito del Comitato elaborare ed aggiornare un elenco delle famiglie disposte ad ospitare i rappresentanti del paese gemellato e valutare le effettive condizioni di ospitalità. Nell'evenienza di rescissione dell'impegno assunto da qualche famiglia o di insufficienti alloggi, il Comitato adotterà tutte le necessarie iniziative per non compromettere il buon svolgimento del soggiorno.

**Art. 16**  
**Spese di soggiorno**

1. Le spese dell'alloggio, i pasti ed eventuali regali non contemplati nell'ambito delle uscite ufficiali saranno a carico delle singole famiglie ospitanti. Le spese di viaggio e quant'altro non contemplato nell'ufficialità delle cerimonie o nel regolamento del paese ospitante, in occasione di visite ufficiali, sono a carico dei singoli visitatori.